



Regione Umbria
Assemblea legislativa



DIFENSORE CIVICO REGIONALE

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA REGIONALE SULL'ATTIVITÀ 2022 DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

(art. 7, comma 1, Legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 e s.m.i.)

AVV. MARCELLO PECORARI



MARZO 2023

*Signor Presidente dell'Assemblea Legislativa,
Signora Presidente della Giunta Regionale,
Signore e Signori Consiglieri.*

La presente relazione, come dispone l'articolo 7, comma 1 della legge regionale 27 novembre 2007 recante *Relazioni e pubblicità dell'attività*, riferisce in merito all'attività del Difensore civico regionale, all'efficacia della sua azione e alla natura delle questioni trattate e delle azioni e provvedimenti adottati in conseguenza delle richieste e segnalazioni pervenute.

Come noto, il Difensore civico svolge una funzione di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione ponendosi come figura di mediazione e raccordo tra il cittadino e l'ente pubblico in una costante attività di impulso e sollecitazione nei confronti di quest'ultimo attraverso la segnalazione, su richiesta dei diretti interessati ma anche di propria iniziativa, di disfunzioni, carenze o ritardi. Lo scopo fondamentale è quello di agevolare il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione ma anche quello di rafforzare il rapporto di fiducia tra questi. Da questo emerge, dunque, la volontà dell'Amministrazione regionale che ha voluto questa figura e del Difensore civico, di ben delineare la *mission* dello stesso focalizzandola nella centralità del ruolo del cittadino quale fruitore e beneficiario dei servizi erogati.

La figura del Difensore civico si pone, se vogliamo e data la sua vicinanza ai cittadini, anche in una posizione di "osservazione" assicurando riscontri rapidi, fornendo informazioni utili acquisendo le percezioni che questi hanno della Pubblica Amministrazione.

Non si tratta di tutela giurisdizionale né unicamente di tutela tecnica: il difensore civico non è un avvocato né un magistrato né un politico. Il suo compito è quello di ascoltare, dare assistenza e orientamento al cittadino nel rapporto con gli enti pubblici, assicurando indirettamente il buon andamento e l'efficienza degli stessi, oltre ad agevolare la partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica.

La soddisfazione dei cittadini è parallela a quella del Difensore civico nel registrare una sempre maggiore collaborazione con gli uffici regionali e comunali, con le Aziende sanitarie, come con le agenzie o gli enti regionali in termini di tempestività delle risposte e reciproca volontà di risoluzione bonaria delle questioni che possono presentarsi.

Esperienza sicuramente positiva, che ha registrato consensi e richieste di altri futuri incontri, è stata quella che ha riguardato gli incontri svolti con alcuni Istituti scolastici e alcune associazioni, che hanno voluto coinvolgere il Difensore civico nella propria attività e didattica per far conoscere l'istituto della difesa civica.

L'operato del Difensore civico non si limita solo a quello ordinario ma, come dispone l'art. 6 della legge regionale n. 30/2007, prevede anche la partecipazione alle attività degli organismi di difesa civica nazionali e internazionali attraverso i lavori del Coordinamento Nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province Autonome italiane, del quale è Vice Presidente, e alle attività degli Organismi internazionali legati al Mediatore Europeo. Un focus a parte verrà dedicato più avanti all'incontro webinar svolto tra l'Ufficio di Presidenza del Coordinamento nazionale e il Presidente della Commissione parlamentare per i diritti umani dell'Ucraina, dr. Dmytro Lubinets.

Durante il periodo di *vacatio* del Presidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori civici, il Difensore civico umbro e la Collega della Regione Basilicata, quali Vice Presidenti del Coordinamento, hanno svolto anche un ruolo di riferimento per tutti gli altri Difensori civici, analizzando le richieste pervenute dall'Italia e anche da Paesi esteri. Da maggio 2022 il Presidente del Coordinamento è il Dott. Marino Fardelli, Difensore Civico della Regione Lazio.

Nonostante questa non sia la prima esperienza del sottoscritto come Difensore civico, avendo già ricoperto questo ruolo in Provincia di Perugia e in alcuni Comuni umbri, il dato di fatto è che non si finisce mai di imparare in questo ambito, qualunque sia il proprio bagaglio di conoscenze o esperienze. Il ruolo di Difensore civico si forma e rafforza nelle situazioni della vita di ogni giorno, nei casi che di volta in volta si presentano, sempre diversi anche nelle tante similitudini, ma

soprattutto si consolida attraverso l'ascolto dei cittadini e dei loro problemi, con un approccio spesso umano oltre che giuridico, nell'ottica del principio del buon senso.

Nei feedback che l'Ufficio riceve, inoltre, la disponibilità e la gratuità di questo servizio messo a disposizione proprio dalla Regione Umbria, è l'aspetto che più colpisce il cittadino che dimostra sorpresa ma anche grande apprezzamento.

Da rilevare che spesso il cittadino si rivolge al difensore civico come *extrema ratio* non avendo ottenuto altrove risposta alle sue richieste. E' pertanto necessario che il Difensore Civico spieghi sin dall'inizio in cosa consiste l'intervento della difesa civica, quali sono i poteri dell'ufficio ovvero l'efficacia dei suoi atti, cosa si può fare e cosa non si può fare in concreto. Infatti il Difensore Civico non è l'avvocato dei cittadini ossia non assume la veste di una parte in causa in contrapposizione con la pubblica amministrazione, ma svolge un ruolo di garante. Al contempo, questa terzietà della difesa civica non va confusa con la funzione giurisdizionale vera e propria, per quanto capiti spesso nella prassi quotidiana che il cittadino si rivolga al Difensore Civico pensando che egli sia pari al Giudice di Pace, a dimostrazione di quanto sia avvertito presso la gente il bisogno di forme di giustizia sostanzialmente rapide ed efficaci e meno complesse di quelle esistenti. La distinzione fondamentale tra Difensore Civico e autorità giudiziaria sta nel fatto che il primo non può emettere sentenze in ordine ai casi trattati con l'efficacia propria della cosa giudicata vincolante per le parti in causa; tuttavia la sua autorevolezza di garante e di conciliatore tra le parti consentono di orientare i suoi interventi verso il conseguimento di risultati concreti sotto il profilo della tutela non giurisdizionale dei diritti, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa pubblica, così come previsto dall'art. 97 della Costituzione. Ovviamente l'accesso gratuito al servizio della difesa civica, rende questa funzione molto prossima anche alle esigenze dei tanti cittadini che, per difficoltà oggettive di ordine economico e sociale, o per altre condizioni di debolezza determinate dalla salute o dall'età, non riescono ad esercitare in concreto i propri diritti o a far valere i propri interessi meritevoli di tutela. E' quindi evidente che il Difensore Civico assume un ruolo sociale di grande valore e rilevanza in quanto spesso destinatario di istanze che provengono da un'utenza debole, che difficilmente trova altre possibilità di ascolto e di orientamento, ottica questa che rende il ruolo del Difensore Civico ancora più importante ed attuale.

Manifesto il mio più sentito ringraziamento alla Dott.ssa Patrizia Calabresi che anche in questo anno ha svolto con lodevole competenza ed ammirevole umanità il proprio delicato ruolo all'interno della Struttura di Supporto del Difensore Civico regionale.

In questi anni, la Dott.ssa Patrizia Calabresi è divenuta per i cittadini che si rivolgono all'Ufficio un punto di riferimento per la sua professionalità e per la grande capacità di ascolto. A Lei rivolgo anche quest'anno il mio ringraziamento per lo straordinario lavoro che pone in essere ogni giorno.

Avv. Marcello Pecorari
Difensore civico regionale

L'UFFICIO DI DIFESA CIVICA

L'ufficio del Difensore civico rappresenta la struttura con la quale quotidianamente i cittadini si interfacciano e conta ancora ad oggi di una sola unità di personale, criticità già sottolineata nelle precedenti relazioni: nonostante due siano state, in questi anni, le manifestazioni di interesse da parte di dipendenti regionali nei confronti dell'Ufficio, nessuna unità è stata assegnata. La dotazione organica del personale è stata determinata in base ad una situazione di fatto e non è stata stabilita preventivamente o con riferimento alle necessità effettive dell'Ufficio, ben comprensibile in una fase iniziale: essa andrebbe ora rivista e possibilmente riqualficata, considerato il numero costante delle richieste dei cittadini nei riguardi dell'Ufficio, le tante incombenze dovute agli adempimenti annuali e all'attività di Vice Presidente del Coordinamento nazionale del Difensore civico. L'unità di personale di categoria D assegnata alla struttura, da sola si occupa di tutte le fasi relative agli accessi e alle istanze peraltro senza riconoscimento alcuno: la buona volontà e la metodologia utilizzata ha fatto sì che il servizio non subisse né ritardi né mancate risposte. Tuttavia, valorizzare ed incrementare la forza lavoro sicuramente permetterebbe di lavorare in maniera serena, tempestiva e adeguata dal punto di vista delle risposte al cittadino, ma consentirebbe al Difensore civico di ritagliare maggiori spazi di confronto con la società civile e con le istituzioni non solo per far conoscere l'Istituto e le relative modalità operative, ma anche per acquisire spunti e proposte innovative, incidenti in modo diretto o indiretto sull'attività amministrativa anche per quanto attiene la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini stessi.

Come accennato in premessa, sono notevolmente aumentate le istanze che vengono inviate per via telematica, come del resto i servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni in forma "digitalizzata" sono ormai la stragrande maggioranza. In questo Ufficio possiamo sicuramente affermare che solo una piccolissima percentuale delle istanze presentate non transitano per i canali digitali, siano essi web, mail o pec. Una gran parte della popolazione, tuttavia, ha ancora molta difficoltà ad accedere ai servizi online offerti, pensiamo agli anziani, ai disabili o a coloro che non posseggono gli

strumenti tecnici o i collegamenti ad internet e che devono approcciarsi a programmi spesso complicati, poco accessibili dove al posto di persone deputate ad aiuti o a fornire spiegazioni, rispondono voci registrate con linguaggi spesso di difficile comprensione.

Nel corso dell'anno 2022, sono state registrate complessivamente n. 140 istanze, oltre ad un numero consistente di contatti, conteggiati in n. 150, che non vengono rubricati in quanto trattasi di semplici richieste di informazioni e accessi che sono poi risultati o non di competenza della difesa civica regionale o che si sono concluse con la semplice risposta telefonica. Un dato interessante, ma che sorprende a dire il vero, è dato dal numero dei contatti telefonici che arrivano all'Ufficio in quanto qui indirizzati dagli U.R.P. Comunali, il cui argomento è molto spesso non di competenza del Difensore civico. A queste si devono aggiungere le istanze pervenute dall'Italia ma anche da Paesi dell'Unione Europea durante il periodo di *vacatio* del Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici, alle quali i due Vice Presidenti hanno risposto in maniera collegiale.

La diminuzione degli incontri in presenza, conseguenza del *modus operandi* obbligato durante e post periodo di pandemia, ha determinato l'aumento delle istanze pervenute telefonicamente, via pec o attraverso il form e la nuova modulistica presente nella pagina web del Difensore civico.

La modalità telefonica rimane comunque molto utilizzata: non va dimenticato che spesso si tratta di utenza fragile la quale, di norma, non dispone di strumenti informatici e, se ne dispone, a volte dimostra di non avere con essi grande familiarità. Pertanto, per andare incontro alle esigenze di queste tipologie di utenze, il telefono dell'Ufficio del Difensore civico regionale è stato costantemente deviato sul numero di cellulare (personale) della Dipendente assegnata all'Ufficio. Questo ha comportato, purtroppo, il ricevere telefonate di lavoro anche fuori orario lavorativo o nei giorni festivi o ricevere telefonate da soggetti che hanno poi tenuto comportamenti insistenti e talvolta inquietanti. Consapevoli di questo, tuttavia, non abbiamo voluto limitare quello che rappresenta il canale privilegiato da molti cittadini.

Al fine di comprendere la natura e le funzioni del Difensore civico, si riporta uno stralcio dell'illuminata Deliberazione n. 60/2022/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo

per la Liguria composta dai Magistrati Maria Teresa Polverino (Presidente), Elisabetta Conte (Referendario), Sergio Antonio Prestianni (Referendario) e Francesca Cosentino (Referendario e relatore).

Nell'adunanza in camera di consiglio del 20 dicembre 2022, pronunciandosi sugli incarichi riferibili alle figure di garanzia - e quindi anche al Difensore civico - la Corte dei Conti ha precisato che: *“.. trattasi di figure assimilabili a quelle delle “Autorità indipendenti”, categoria volta a ricomprendere enti/organi pubblici caratterizzati da un elevato grado di autonomia (organizzatoria, finanziaria e contabile) e dalla mancanza di controlli e soggezione al potere direttivo del governo. Detti soggetti sono, altresì, forniti di garanzie di autonomia nella nomina, nei requisiti soggettivi e nella durata delle cariche. Trattasi, in via generale (tenuto conto che sono figure differenti non riducibili ad un'unica tipologia), di soggetti pubblici investiti di funzioni tutelative di interessi costituzionali in campi socialmente rilevanti che, per la loro posizione di equidistanza e neutralità rispetto agli interessi su cui la loro attività incide e per la competenza professionale richiesta per l'esercizio delle loro funzioni, sono sottratti, dal punto di vista ordinamentale e funzionale, al controllo e all'indirizzo del potere politico. Tali caratteristiche non escludono che dette autorità, nel loro operato, siano competenti a svolgere anche funzioni prettamente amministrative; tuttavia, anche nell'esercizio di dette funzioni operano in posizione neutrale e terza rispetto agli interessi in gioco agendo secondo canoni di condotta diversi da quelli che caratterizzano, normalmente, l'agire amministrativo. Al riguardo, la Corte costituzionale, nella sentenza 482/1995, ha chiarito che “le attribuzioni dell'Autorità non sostituiscono né surrogano alcuna competenza di amministrazione attiva di controllo; esse esprimono una funzione di garanzia, in ragione della quale è configurata l'indipendenza dell'organo”.*

Il procedimento attraverso il quale si esplica l'intervento di difesa civica, può ricondursi, in linea di massima, a tre fasi fondamentali: la fase del ricevimento delle richieste da parte dei cittadini, la fase dell'istruttoria e dell'analisi e la fase della conclusione.

Fase 1 - Ricevimento delle istanze

L'attività della difesa civica, come detto, si caratterizza principalmente per la semplicità di approccio specialmente in considerazione delle caratteristiche delle utenze, spesso fragili che vedono il Difensore civico come l'ultima spiaggia cui rivolgersi e che, sicuramente, dimostrano di privilegiare i contatti diretti. Tuttavia, nel corso del 2022 è aumentato l'utilizzo della modulistica predisposta per gli accessi e le richieste di intervento presente nella pagina del Difensore civico, editabile e gestibile anche direttamente online. Si tratta di moduli fac simile che i richiedenti possono compilare e che contengono già le informazioni principali necessarie per accogliere le istanze ed avviare l'istruttoria.

Il *Modulo 1* è stato predisposto per le richieste di riesame della determinazione di rifiuto, di differimento o limitazione dell'accesso civico, ai sensi dell'art. 5 decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..

Il *Modulo 2* è stato predisposto per le richiesta di riesame del diniego espresso o tacito o di differimento dell'accesso agli atti, ai sensi del disposto dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

I suddetti moduli sono stati progettati e pensati sulla base di tutte le informazioni delle quali il Difensore civico necessita per poter valutare le istanze e la loro ammissibilità, e assumere le conseguenti decisioni, già contenenti le indicazioni dei documenti e le autorizzazioni necessarie. Come detto, l'utilizzo da parte dei cittadini di questi modelli per rivolgere al Difensore civico le proprie istanze è in costante aumento. Queste modalità non hanno limitato la possibilità di accogliere le istanze presso l'Ufficio del Difensore civico o di riceverle con altri strumenti quali mail o posta ordinaria: alla base dell'attività rimane il principio della massima semplificazione dei rapporti con l'utenza.

Se gli anni precedenti la modalità privilegiata era quella del contatto personale, i lunghi periodi di *lockdown* e le misure adottate per il contenimento della diffusione della pandemia, hanno progressivamente portato l'utenza stessa a rivedere le modalità di approccio, dimostrando di accogliere con favore anche modalità diverse, specialmente telefoniche, durante le quali spesso è

stato possibile approfondire le motivazioni e i fatti che hanno originato i problemi. Non di rado, infatti, l'intervento del Difensore civico si conclude in questa stessa fase, mentre altre volte sono sufficienti solo chiarimenti tecnici o suggerimenti e indirizzi consoni ad un contatto più appropriato e mirato con le pubbliche amministrazioni.

Per ogni istanza viene aperto un fascicolo distinto da un numero progressivo, corrispondente all'accesso del soggetto che le ha presentate, indipendentemente dal fatto che si tratti di singoli o associati e dall'esistenza di eventuali cointeressati. Le richieste e documenti, vengono inviati al Servizio protocollo informatico, flussi documentali e archivi per l'attribuzione del protocollo in entrata o in uscita e l'invio in conservazione sostitutiva, secondo le norme vigenti. Vale la pena di sottolineare come l'Ufficio, soprattutto dall'anno 2020, ha quasi totalmente ridotto la produzione di materiale cartaceo e l'archivio interno è esclusivamente online, salvo rare eccezioni.

La notifica delle comunicazioni e/o l'invio delle decisioni assunte, invece, viene effettuata a cura dell'Ufficio del Difensore civico. La fase di ricevimento prevede tutti i passaggi relativi all'accertamento dell'identità del richiedente, autorizzazione al trattamento dei dati e comunicazione del numero di protocollo attribuito alla pratica nella presa in carico. Se l'istanza viene presentata attraverso un legale, viene richiesto anche l'atto di procura se non prodotto con la richiesta.

Una considerazione a parte meritano le richieste rivolte al Difensore civico regionale che non rientrano negli ambiti di competenza ad esso assegnati dalle leggi nazionali e regionali, che riguardano competenze di altri Istituti di Garanzia o Difensori civici di altre Regioni, casi dunque diversi da quelli formalmente assoggettati alla competenza della difesa civica. Laddove la materia non sia di diretta competenza, è buona consuetudine assicurare un sostegno al cittadino cercando di fornire i giusti indirizzi affinché si rivolgano, per quanto possibile, verso gli enti o gli altri Istituti di garanzia presenti nella nostra Regione. A tal proposito, nello spirito di massima disponibilità nei confronti di tutti coloro che si rivolgono all'Ufficio, è stata sempre fattiva la reciproca collaborazione con gli altri Istituti di Garanzia presenti nella nostra Regione e con il Garante per il

Contribuente istituito presso l'Agenzia delle Entrate, al quale sono state indirizzate alcune istanze di sua competenza.

Lo stesso vale per le istanze che riguardano gli uffici periferici e territoriali dello Stato: tutte le istanze rivolte ad Organi periferici dello Stato e relative a richieste di riesame di accesso agli atti, vengono indirizzate verso la Commissione per l'accesso agli atti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale, peraltro, indirizza al Difensore civico regionale tutte le istanze di competenza territoriale.

Fase 2 – Istruttoria e analisi delle istanze

Se alcune istanze si concludono già nella fase di ricevimento, qualora non riguardino le competenze dirette del Difensore civico o qualora i richiedenti vengano indirizzati verso il giusto Istituto o Ente, altre si concludono con la sola risposta alla richiesta di informazioni. Per le istanze che attengono le competenze della difesa civica, come sopra detto viene aperto un fascicolo numerato e avviata la fase istruttoria finalizzata a verificare il merito che ha motivato l'istanza. L'istruttoria può essere condotta attraverso approfondimenti tecnici e giurisprudenziali, attraverso la consultazione e l'estrazione di copie di atti e documenti o acquisendo ulteriori informazioni. Se l'oggetto dell'istanza riguarda un procedimento avviato, può essere sentito anche il responsabile del procedimento o i responsabili, formalizzando richiesta di chiarimenti all'Amministrazione interessata o ulteriori documenti se la richiesta risultasse carente in qualche sua parte.

Alcune istanze vengono trattate coordinandosi con Difensori civici di altre Regioni, qualora le problematiche rivestano carattere interregionale. E' frequente la interrelazione delle problematiche nei territori di confine della nostra Regione e sono frequenti le problematiche che vengono sottoposte all'Ufficio da parte di cittadini che si spostano da una regione ad un'altra per motivi di lavoro o che usufruiscono di strutture ospedaliere o servizi sanitari di Regioni limitrofe. Anche l'interazione con gli altri Istituti di Garanzia presenti nella Regione è frequente, specialmente con il

Garante per il Contribuente con il quale è stata instaurata una proficua e reciproca collaborazione per tutto quello che riguarda le problematiche che hanno a che fare con la materia tributaria.

Fase 3 – Conclusione

Se l'istanza viene ritenuta fondata e non sia stato possibile addivenire ad una soluzione attraverso le azioni di mediazione, la cosiddetta *moral suasion*, il Difensore civico assume le decisioni e determinazioni e provvede a comunicarle con nota scritta all'Amministrazione interessata, dandone comunicazione anche al richiedente.

Come accennato, è possibile rivolgersi al Difensore civico anche attraverso il *form* che è presente nella pagina web dedicata fin dall'inizio dell'attività, di semplice approccio e facile da compilare che arriva direttamente nella casella di posta elettronica. Contiene tutti campi che necessitano per la prima fase di accoglimento e il suo utilizzo è in costante aumento. Molto utilizzata è anche la modulistica per gli accessi predisposta e presente nella pagina web del Difensore civico. Sia il *form* che la modulistica, si sono dimostrati strumenti molto utili che hanno evitato passaggi successivi poiché prevede l'inserimento di tutto quanto necessario all'Ufficio per poter analizzare l'ammissibilità della richiesta.

Va segnalato un aumento delle istanze in materia di accesso agli atti, civico e generalizzato, in particolare richieste di riesame avverso dinieghi e/o mancate o parziali risposte da parte di Enti ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 241/1990. Molte richieste di riesame sono state formalizzate dai diretti interessati, in altri casi, invece, sono pervenute da legali nominati dagli interessati.

Numerose richieste hanno interessato gli Enti locali della Regione, dai quali abbiamo sempre avuto puntuale risposta e collaborazione. Altre istanze hanno riguardato problematiche di natura ambientale e di carattere generale.

Per le richieste che riguardano materie non di diretta competenza del Difensore Civico, l'Ufficio indirizza, laddove possibile, verso i giusti referenti: tutto ciò allo scopo di mettersi sempre e comunque a disposizione del cittadino che si rivolge ad un Ufficio della Regione dell'Umbria,

precisando che anche questa è la *mission* della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, del Difensore Civico Regionale: essere sempre vicino al cittadino e alle sue esigenze.

Preme sottolineare che è stata riscontrata ottima collaborazione con le Direzioni ospedaliere e da parte delle Direzioni regionali. Da questi Enti, dalle Aziende Sanitarie e dagli uffici Regionali, è sempre pervenuta puntuale risposta prevalendo sempre la volontà di fare tutto quanto possibile per andare incontro al cittadino allo scopo di ridurre ed eliminare eventuali disservizi, adottando tutte le azioni possibili per risolvere eventuali problematiche.

In aumento anche le segnalazioni e istanze pervenute in materia ambientale e urbanistica, per le quali agli stessi utenti sono state fornite normative e indirizzi specifici. Molti cittadini contattano l'Ufficio del Difensore civico manifestando una certa difficoltà a muoversi all'interno dei portali comunali e regionali, o per trovare uffici o referenti per le diverse esigenze. E' emerso, infatti, che a volte la Pubblica Amministrazione viene percepita dai cittadini come un soggetto difficile da raggiungere e con il quale non sempre è facile avere una interlocuzione, preferendo ricorrere al Difensore Civico regionale proprio per la facilità di accesso, informale e gratuita.

La capacità di ascolto è fondamentale da parte del personale preposto al ricevimento delle istanze e anche questo aspetto risulta particolarmente apprezzato dagli utenti che si rivolgono al Difensore Civico il quale tiene molto all'aspetto legato all'ascolto.

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA

Sul piano della comunicazione e dell'informazione, allo scopo di promuovere e pubblicizzare il ruolo e le funzioni dell'Istituto di difesa civica, è stata costantemente aggiornata - e anche potenziata - la pagina web istituzionale del Difensore civico regionale, inserendo comunicati stampa, interviste e approfondimenti illustrativi dell'attività ma anche degli strumenti a disposizione del cittadino per la tutela dei propri diritti. Le iniziative promosse da alcune Associazioni e Istituti scolastici che hanno coinvolto il Difensore civico, sono state un efficace veicolo di diffusione della

“cultura civica” e della tutela dei “diritti umani”, valori essenziali per la crescita della comunità fra giovani, famiglie, imprenditori e professionisti e diversi sono stati gli interventi del Difensore civico diretti a tale scopo. Nell’ambito delle rispettive competenze, la collaborazione e l’interazione con altri istituti di garanzia è proseguita come negli anni precedenti.

Gli indirizzi e le scelte dell’Amministrazione regionale incidono in tutti i settori e ambiti di applicazione e quindi direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini, per questo è fondamentale che gli stessi cittadini siano informati e coinvolti, consapevoli e partecipi di tutti i servizi ad esso utili, in un processo circolare nel quale le Amministrazioni pubbliche sono aperte, in ascolto e garantiscono tutti quei servizi che agevolano il dialogo tra essi. Il cittadino è al centro della comunicazione istituzionale non solo come destinatario finale ma in quanto titolare di diritti e interessi, siano essi individuali o collettivi. Quale interlocutore attivo con l’Ufficio del Difensore civico regionale, il cittadino “domanda” e contestualmente partecipa, condivide, fornisce feedback, tutti elementi che motivano l’importanza che anche questa attività venga fatta conoscere e sempre più diffusa all’esterno come vero e proprio strumento del Governo regionale per diffondere la conoscenza di tutti i servizi da questo offerti. L’obiettivo è promuovere la conoscenza dell’Istituto della difesa civica in modo chiaro e diretto ai cittadini attraverso un processo funzionale al rafforzamento della relazione di fiducia reciproca, monitorando al contempo il livello di soddisfazione e di partecipazione dei cittadini.

L’organizzazione di una serie di incontri e approfondimenti mirati, ha portato alla costruzione di una rete di relazioni utili e reciprocamente funzionali per meglio raggiungere e interloquire con i cittadini, finalizzati a valorizzare e a diffondere l’azione della difesa civica a livello territoriale e garantire una sempre maggiore e più diffusa conoscenza dell’istituto e delle sue funzioni, conoscenza peraltro garantita anche dal costante aggiornamento della pagina web ad esso dedicata, da comunicati stampa e dalla diffusione e pubblicità delle relazioni annuali dell’attività del Difensore civico. In particolare, è l’Assemblea Legislativa stessa che provvede a questa ultima azione, disponendone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale, avvalendosi di strumenti

multimediali e i propri canali di informazione e comunicazione, come dispone il comma 2, art. 7 legge regionale n. 30/2007. Le relazioni annuali sull'attività svolta l'anno precedente, vengono pubblicate anche nella pagina istituzionale del Difensore civico, in quella del Coordinamento Nazionale dei Difensori civici e riprese anche dal servizio comunicazione del Mediatore Europeo. Tutte le relazioni, le notizie, i comunicati stampa, o la partecipazione del Difensore civico a momenti di comunicazione e approfondimento sui media regionali organizzate dall'Ufficio Stampa dell'Assemblea legislativa - quali Il Punto, ad esempio – vengono puntualmente riportate anche nell'*Ombudsman Daily News* che è lo strumento di comunicazione della rete europea dei Mediatori e Difensori civici, la *European Network of Ombudsman*. Si tratta di un importante strumento di comunicazione dove vengono riportate tutte le notizie relative alle attività di tutti gli *Ombudsman* europei ed italiani. E' una rassegna stampa molto seguita, che veicola anche le notizie dei Difensori civici delle Regioni e delle Province Autonome proiettandole in ambito europeo, la cui diffusione e organizzazione è in capo alla struttura di supporto del Mediatore Europeo attualmente in carica, Emily O'Reilly.

A livello regionale, sono stati organizzati incontri con Istituzioni, associazioni di volontariato in forma singola e associata, altri Istituti di garanzia della Regione e incontri mirati a specifiche tematiche oltre a seminari di approfondimento.

Incontri con le scuole di Gualdo Tadino

E' stato organizzato un incontro con gli Istituti Scolastici di istruzione secondaria di Gualdo Tadino e il Coordinamento Regionale Umbria Amici del Cuore a Gualdo Tadino, che è costituito da una rete di Comuni quali Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello, Gubbio e Gualdo Tadino. L'incontro si è tenuto presso il Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino ed è stato coordinato dalla Dott.ssa Sara

Mandorla caratterizzato da due fili conduttori: quello della prevenzione cardiovascolare e quello della conoscenza dei diritti di ogni individuo in materia.

Alternanza scuola-lavoro in Assemblea Legislativa

In occasione del progetto “Alternanza scuola-lavoro” in Assemblea Legislativa, è stato riservato un incontro tra gli Studenti coinvolti e il Difensore civico, nel corso del quale è stato prima presentato l’Istituto e il suo rappresentante prot-tempore attraverso un breve video esplicativo, poi è stato dato spazio alle domande degli studenti e ad approfondimenti.

Incontri con il Liceo Plinio il Giovane

Il Liceo “Plinio il Giovane” ha sede in Città di Castello e insieme al Difensore civico è stato organizzato un incontro presso la sede della nuova Biblioteca Comunale Giosuè Carducci della stessa Città, inserito in un progetto più ampio denominato “Incontri al Plinio”.

L’incontro, molto partecipato sia in termini di presenze che di interazione, si è articolato in tre momenti fondamentali: il primo si è concentrato sulle competenze e funzioni del Difensore civico, il secondo sui diritti del cittadino per entrare poi più nel merito della difesa civica. Una serie di slide, predisposte dagli stessi studenti in raccordo con il Difensore civico, hanno guidato l’incontro orientando la discussione e i diversi argomenti.

Incontro con l’Associazione UMANA OdV e rete A.D.N.A. sul Diritto alle cure

L’incontro sul diritto alle cure di non autosufficienti è stato promosso dall’Associazione di Perugia UMANA OdV, guidata dalla Dott.ssa Elena Brugnone e dal Prof. Fausto Grignani, collegata alla rete A.D.N.A., con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa e si è tenuto nel novembre 2022 presso

la Sala Sant'Anna di Perugia, in collaborazione con il Cesvol regionale che ha trasmesso l'evento in diretta sul canale youtube.

Finalità dell'incontro è stato quello di raccogliere testimonianze su come ottenere cure domiciliari e residenziali dopo un ricovero in base alla legge e promuovere la cultura del diritto che aiuta a garantire le cure ai malati non autosufficienti di oggi e di domani, grazie al contributo di docenti di diritto amministrativo dell'Università di Perugia, di medici di medicina generale di Perugia, della Fondazione di promozione sociale di Torino e del Difensore civico regionale.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ISTITUITA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Difensore Civico Regionale indirizza tutte le istanze di accesso agli atti rivolte agli Uffici periferici territoriali degli Enti Statali alla *Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi* istituita presso la *Presidenza del Consiglio dei Ministri*, e la Commissione, dal canto suo, inoltra all'Ufficio umbro tutte le richieste che ad essa rivolgono ma che competono territorialmente al Difensore Civico Regionale. Ottimo il rapporto di reciproco scambio, estremamente utile il dialogo consultivo e informativo che si è instaurato con la suddetta Commissione.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 27 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

E' composta da:

- Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che la presiede;
- due senatori e due deputati, che vengono designati dai Presidenti di Camera e Senato;
- quattro fra i magistrati e gli avvocati dello Stato, designati dai rispettivi organo d'autogoverno;
- uno tra i professori di ruolo in materia giuridica - amministrativa , designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che svolge il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione (Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo).

COORDINAMENTO NAZIONALE DEI DIFENSORI CIVICI

Il Difensore Civico regionale si relaziona e cura rapporti di reciproca informazione e collaborazione con gli organismi di difesa civica di altre Regioni, nonché con Organismi attivi a livello nazionale ed internazionale e con il Mediatore europeo (articolo 6, legge regionale n. 30/2007).

Il Presidente del Coordinamento dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome italiane è il Dott. Marino Fardelli, Difensore Civico della Regione Lazio. Il Difensore civico della Regione Umbria è Vice Presidente del Coordinamento insieme al Difensore civico della Regione Basilicata. Il Coordinamento si riunisce di norma a Roma, in Via Cossa, presso la sede della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, ma si riunisce a volte anche presso le sedi delle rispettive Regioni, a seconda delle esigenze o tematiche affrontate.

Il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici conduce la sua attività in stretto collegamento anche con l'*Ombudsman Europeo*, Emily O'Reilly, molto presente e attiva con costanti attività di comunicazione, confronto e monitoraggio, in particolare nel periodo di emergenza sanitaria.

MEDIATORE EUROPEO

Il Mediatore Europeo è un Organo indipendente e imparziale che viene nominato dal Parlamento Europeo e a questo relaziona sulla sua attività. Il mandato è pari alla durata della legislatura ed è rieleggibile. Istituito con il Trattato di Maastricht del 1993, nasce come organo preposto alla risoluzione dei casi di "*maladministration*" a tutela del buon andamento dell'amministrazione. Allo scopo di garantire la massima indipendenza e imparzialità, non può svolgere funzioni politiche, amministrative e professionali durante il mandato. Come sopra detto, la Mediatrice Europea in carica è l'irlandese Emily O'Reilly il cui ruolo primario è quello di dare voce ai cittadini e

contribuire a ridurre la distanza tra di loro e le istituzioni dell'Unione Europea. Può chiedere conto all'amministrazione dell'Unione Europea e condurre indagini sui casi di irregolarità amministrativa, ingiustizia, discriminazione, abuso di potere, rifiuto di accesso all'informazione, mancata risposta e ritardo ingiustificato da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione Europea. Tutti cittadini o i residenti dell'Unione europea, possono rivolgersi al Mediatore Europeo e questo può trattare solo casi riguardanti l'amministrazione dell'UE e non quelle concernenti le amministrazioni nazionali o regionali.

BILATERALE DIFESA CIVICA ITALIA – UCRAINA, 18 OTTOBRE 2022

Allo scopo di costruire un ponte con i cittadini ucraini presenti in Italia (siano essi rifugiati o sfollati), specialmente in considerazione delle loro necessità di accostarsi ai servizi pubblici e alle Pubbliche Amministrazioni italiane, l'Ufficio di Presidenza del Coordinamento Nazionale dei Difensori civici, composto dal Presidente dello stesso Dott. Marino Fardelli, i due Vice Presidenti Avv. Antonia Fordelisi e Avv. Marcello Pecorari, ha organizzato un incontro on line con il difensore degli diritti umani ucraino Dr. Dmytro Lubinets, presidente della Commissione parlamentare ucraina per i diritti umani. Tale incontro si inserisce nell'ambito dei lavori della Rete Europea degli *Onbudsam*, che nell'aprile del 2022 a Strasburgo ha approvato una risoluzione che esprimeva vicinanza e solidarietà al popolo ucraino in tema di diritti umani. Nel corso dell'incontro è stata confermata la vicinanza al popolo ucraino da parte del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome Italiane e ribadita la disponibilità a supportare ed affiancare ogni utile azione a difesa di diritti dei cittadini. Lubinets ha rivolto al Coordinamento e all'Italia tutta il ringraziamento per sostegno alla causa ucraina. Al termine dell'incontro il

rappresentante ucraino ha invitato i colleghi italiani a proseguire il confronto anche il prossimo anno, con la speranza, condivisa da tutti, di poterlo svolgere in Ucraina.

RIUNIONE IN UMBRIA DEL COORDINAMENTO DEI DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ITALIANE.

Al fine di promuovere lo scambio di informazioni e ogni forma di collaborazione possibile con gli organismi di difesa civica delle altre Regioni e con gli organismi attivi a livello nazionale, il Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome italiane, che si riunisce regolarmente a Roma presso la sede della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ha deciso di favorire incontri periodici nelle rispettive sedi regionali. Pertanto, in attuazione del Programma di attività 2022 del Difensore civico, il Coordinamento dei Difensori civici si è riunito il 17 e 18 novembre 2022 a Perugia, presso la sede dell'Assemblea legislativa, accolti dalla Vice Presidente Paola Fioroni che ha portato il saluto suo personale e dell'Istituzione. E' stato assicurato anche il collegamento da remoto per coloro che sono stati impossibilitati a partecipare in presenza.

Sono stati oggetti dei lavori questioni organizzative proprie del Coordinamento e tematiche che riguardano varie iniziative in itinere come l'istituzione del Difensore civico nazionale, il regolamento interno del Coordinamento, i resoconti dei diversi gruppi di lavoro istituiti e quelli di nuova istituzione, la programmazione di piattaforme di lavoro e rapporti con le Istituzioni nazionali ed internazionali di difesa civica.

RICORSO AL DIFENSORE CIVICO – ANNO 2022

Come precedentemente esposto, l'Ufficio della difesa civica ha trattato e rubricato n. 140 pratiche, oltre a 150 istanze riferite a richieste che non sono state rubricate in quanto riconducibili a richieste di informazioni o che non sono state approfondite in quanto non di diretta competenza del Difensore civico regionale. A queste si devono aggiungere le istanze pervenute al Coordinamento Nazionale dei Difensori civici e gestite dai due Vice Presidenti, quindi anche dal Difensore civico della regione Umbria, riferite al periodo di *vacatio* del Presidente del Coordinamento Nazionale, a seguito delle intervenute dimissioni del precedente Presidente.

E' stato registrato un incremento di n. 11 pratiche con un aumento rispetto all'anno precedente degli accessi che, come sopra detto, esulano dalla competenza del Difensore civico e che hanno riguardato questioni civili di natura prettamente privatistica (ad esempio problematiche condominiali) o che sono risultate di competenza di altri organismi. Per quanto possibile e per quanto di conoscenza, l'Ufficio si è adoperato per indirizzare il richiedente verso i giusti referenti. In tutti questi casi, il semplice colloquio con l'Ufficio o direttamente con il Difensore civico hanno di fatto concluso l'intervento, senza lo svolgimento di una vera e propria istruttoria, questo anche grazie alla precedente esperienza in ambito comunale e provinciale dell'attuale Difensore civico. Questi dati, tuttavia, meritano una riflessione particolare che porta sicuramente alla diffusione della conoscenza dell'Istituto di Difesa civica e alla ricostituzione del servizio offerto dal Difensore civico, ma che riconduce, al contempo, ad un bisogno concreto di tutela da parte del cittadino, crescente dopo il periodo eccezionale di pandemia che potrebbe aver causato un maggior bisogno di riferimenti e di tutele.

I contatti con l'Ufficio sono avvenuti principalmente a mezzo telefono, mail, pec e attraverso il *form* presente nella pagina web del Difensore civico, registrando contestualmente un notevole aumento dell'utilizzo della modulistica proposta. Decisamente diminuite, invece, le istanze presentate in forma cartacea o via posta.

ISTANZE DI RIESAME IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

(ex art. 25 Legge n. 241/1990)

La competenza del Difensore civico in materia di accesso agli atti è disciplinata dall'art. 25 e successivi della Legge n. 241/1990 e prevede che qualsiasi persona che sia titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale" può prendere visione e richiedere copia degli atti formati o detenuti dalle amministrazioni con i soli limiti previsti dalla legge. L'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti risulti funzionale a qualsiasi forma di tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Fra i limiti previsti dalla legge, oltre al divieto di acquisire dati e informazioni coperti dal segreto di cui all'art. 24, l'accesso non può tradursi in un controllo generalizzato sull'operato di un Ente ma il diritto di accesso pone un obbligo a cui l'Amministrazione non può sottrarsi. Nei trenta giorni successivi al provvedimento di diniego/differimento di accesso agli atti o dal perfezionarsi del silenzio-rigetto, il richiedente può fare ricorso al Difensore civico regionale, in alternativa al ricorso giurisdizionale al T.A.R. territorialmente competente. In caso di accertata legittimità della richiesta di accesso, il Difensore civico accoglie il ricorso e "invita" l'Amministrazione a disporre l'ostensione dei documenti richiesti. Il riesame del diniego espresso o tacito opposto dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato è, invece, rimesso alla valutazione della Commissione nazionale per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma.

Le istanze in materia di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 241/90 con richiesta di riesame al Difensore civico avverso mancate risposte o parziali dinieghi sono state n. 23, e il dato particolare, che forse si può collegare alla riflessione sopra sottolineata di maggiore bisogno di tutele, è che n. 6 sono state formalizzate non direttamente dai cittadini ma da legali da questi incaricati.

Delle n. 23 istanze di riesame rivolte al Difensore civico regionale, n. 12 sono state accolte e ritenute fondate e legittime le richieste; n. 4 istante sono state rigettate in quanto ritenute tardive

poiché presentate oltre i termini indicati dalla Legge n. 241/1990; n. 4 istante sono state accolte ma parzialmente, con la specifica di quanto sia stato ritenuto legittimo ostendere; n. 1 istanza di riesame è stata rigettata in quanto ritenuta non di competenza del Difensore civico regionale; n. 2 richieste di riesame hanno registrato, invece, la conferma del diniego trovando il Difensore civico in linea con le decisioni assunte dall'Ente cui erano state rivolte.

Alcuni esempi di istanze di riesame ad accessi documentali pervenute al Difensore civico regionale (Legge 241/90)

1. La richiesta di riesame è stata formalizzata da un legale, giusta procura, e riguarda il maturato silenzio rifiuto ad una richiesta di accesso a documenti amministrativi formalizzata alla Regione Umbria ai sensi della Legge 241/90 e relativi al progetto esecutivo per la realizzazione di una variante esterna ad abitati ubicati lungo una strada statale, relazione tecnica completa in tutti gli aspetti e, in particolare, quelli relativi alle barriere di protezione e loro posizionamento. La richiesta di riesame è stata accolta e autorizzato l'accesso, non rientrando la documentazione richiesta in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 24, c. 1, della Legge 241/90 e avendo il richiedente, soggetto le cui proprietà erano direttamente interessate dalla variante, un interesse legittimo, attuale e concreto all'acquisizione della documentazione richiesta che non può trovare opposizione alcuna.

2. La richiesta di riesame riguarda pratiche edilizie che il richiedente ha avanzato alla Regione Umbria in quanto depositaria dell'archivio di un ente soppresso il quale era preposto al rilascio di pareri preventivi e vincolanti per conto dei comuni in merito a domande di condono edilizio. La Regione Umbria ha parzialmente accolto la richiesta concedendo l'accesso solo a tre pratiche in luogo delle cinque richieste: tutte presentavano le stesse caratteristiche e richiedevano lo stesso parere preventivo e vincolante per la sanatoria richiesta, per il richiedente respinta e per le altre accolta. La richiesta di riesame è stata ritenuta legittima, come è stata ritenuta fondata l'istanza di accesso agli atti rappresentato dalle ulteriori due pratiche edilizie richieste, tenuto conto anche del criterio delle *vicinitas* che legittima l'accesso agli atti in materia urbanistica cui va attribuito il senso

non di stretta contiguità, bensì di stabile e significativo collegamento del ricorrente con la zona interessata.

3. L'istante ha presentato richiesta di riesame in merito al silenzio rifiuto posto da un Ente locale in ordine alla richiesta di accesso agli atti deliberativi che attestano la natura pubblica di un parcheggio, del quale l'istante ha prodotto identificativi catastali precisi, dichiarando l'interesse ad asserirne la natura pubblica, essendo stata la stessa messa in discussione. L'istanza di accesso agli atti è stata ritenuta legittima e fondata, e dunque la richiesta di riesame accolta.

4. L'Istante risiede in una Regione limitrofa a quella umbra ma, in qualità di ricercatore e raccogliitore di tartufi e in possesso di regolare tesserino rilasciato dalla Provincia di residenza, abilitato alla ricerca dei tartufi su tutto il territorio nazionale, ha presentato richiesta di accesso agli atti relativamente all'elenco delle tartufaie controllate di un Comune umbro adducendo l'illegittimità della mancata risposta nei trenta giorni da parte dell'Agenzia regionale Afor. Essendo la qualità di ricercatore e raccogliitore di tartufi, valida per tutto il territorio nazionale, costituisce estrinsecazione di un interesse attuale all'acquisizione della documentazione richiesta. La richiesta di riesame è stata ritenuta legittima e fondata.

5. La richiesta di riesame è stata formulata dal rappresentante di un Comitato cittadino costituito dai proprietari enfiteuti di abitazioni ubicate in zone P.E.E.P. che vorrebbero – o potrebbero – chiedere al Comune di riferimento il riscatto del diritto di piena proprietà delle superfici ove insistono gli immobili e svincolare le stesse dai vincoli previsti nelle convenzioni *illo tempore* stipulate con l'Amministrazione comunale. Per questo il Comitato ha formulato istanza di accesso agli atti al fine di avere una preventiva e compiuta cognizione delle modalità di calcolo e dei dati utilizzati dall'Agenzia delle Entrate, su incarico dello stesso Comune, per determinare il cosiddetto valore venale (€/mq.) delle aree P.E.E.P. indicate, nonché degli atti di interesse allegati. Il Difensore civico ha accolto l'istanza di riesame al maturato rifiuto, ritenendola legittima e fondata.

6. La richiesta di riesame motiva dal rifiuto posto ad un accesso agli atti da parte di un Comune della Regione Umbria relativamente alla registrazione audio della telefonata avvenuta tra l'istante e

i Vigili Urbani di quel Comune in occasione di un sinistro, oltre allo scambio di corrispondenza intercorsa con l'ufficio Manutenzione Strade e altra documentazione in loro possesso relativo all'incidente occorsogli, volendo procedere in via giudiziaria nei confronti della ditta esecutrice dei lavori. La motivazione addotta dal Comando dei Vigili Urbani nel rifiuto, è stata quella della carenza di un interesse attuale e concreto del ricorrente ad ottenere quanto richiesto. La richiesta di riesame è stata ritenuta legittima e fondata, con la precisazione della facoltà che il suddetto Comune ha di attestare l'inesistenza di quanto richiesto, ma di concedere l'accesso se presente.

Richieste di riesame pervenute oltre i termini previsti dalla legge n. 241/1990

1. Il richiedente formula richiesta di riesame in relazione al diniego parziale alla richiesta di accesso agli atti rivolta ad una Azienda Sanitaria locale, relativamente ai fascicoli dei figli minori, rispetto ai quali esercita la responsabilità genitoriale. L'istanza di riesame è stata valutata non ammissibile in quanto tardiva. L'art. 25, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 consente di presentare ricorso al Difensore civico competente in caso di rifiuto espresso o tacito all'accesso agli atti entro trenta giorni dal formarsi del diniego e questo termine è considerato perentorio anche considerato che, altrimenti, visto il disposto dell'ultima parte del quarto comma dell'art. 25 L. 241/90, il successivo termine per ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale resterebbe inammissibilmente sospeso *sine die*, in attesa della presentazione del ricorso al Difensore civico regionale.

2. La richiesta di riesame origina dalla mancata risposta da parte del Comando della Polizia Municipale di un Comune della Regione. E' presentata da un legale per conto di terzi (giusta procura acquisita agli atti) ed è pervenuta al Difensore civico regionale circa un anno dopo la formalizzazione della richiesta di accesso agli atti. detto termine debba necessariamente considerarsi perentorio, atteso che, altrimenti, visto il disposto dell'ultima parte del quarto comma dell'art. 25 della menzionata legge n. 241/90, il successivo termine per ricorrere al Tribunale amministrativo regionale resterebbe inammissibilmente sospeso *sine die*, in attesa della presentazione del ricorso al Difensore civico.

Richieste di riesame dichiarate non ammissibili

1. La richiesta di riesame riguarda un diniego ad un accesso agli atti rivolto al Comando della Polizia Municipale di un Comune umbro, con richiesta di visionare gli esiti di un sopralluogo effettuato in una abitazione privata. Il ricorso è stato dichiarato non ammissibile in quanto il ricorrente non ha provato né il suo eventuale interesse diretto e concreto, né ha prodotto adeguata motivazione nella domanda di accesso agli atti.

2. In questo caso l'istante aveva già presentato una analoga richiesta di riesame relativo ad un rifiuto parziale già dichiarato tardivo. Entrambi i ricorsi contengono motivazioni identiche e, nella sostanza, hanno ad oggetto la stessa documentazione. La seconda domanda di accesso, per essere ammissibile, deve essere diversa nei fatti rappresentati e nell'allegazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante l'accesso: solo in presenza di questo tipo di istanza, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di rispondere, e un eventuale diniego, anche tacito, può essere oggetto di ricorso. Nel caso in esame, difettando i presupposti richiesti, il ricorso ex legge 241/90 pervenuto al Difensore civico regionale, è stato dichiarato inammissibile.

3. La richiesta, formalizzata da parte di un legale per conto di terzi (giusta procura acquisita agli atti), chiede di "sollecitare" la Prefettura a rilasciare il provvedimento di archiviazione e/o l'ordinanza di rigetto o inammissibilità relativa ad un ricorso proposto avverso un determinato verbale. L'art.16 della legge n. 127/97 (cd. Bassanini), consente al Difensore Civico regionale di esercitare un potere di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, fino alla nomina del Difensore civico nazionale, non ancora nominato in Italia, limitatamente però agli ambiti territoriali di rispettiva competenza e con esclusione di quelle Amministrazioni che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia. Per questa ragione la richiesta è stata dichiarata non ammissibile.

Richieste di riesame ad accessi documentali in materia ambientale

1. L'istanza di accesso agli atti è rivolta ad una Amministrazione comunale della Regione e ha per oggetto la richiesta di informazioni a carattere ambientale relative ad accertamenti, valutazioni, considerazioni e atti in merito ad un intervento di abbattimento di pini avvenuto in una precisa via del Comune stesso. L'interessato chiede copia dei provvedimenti adottati dalla P.A. con i quali è stato deliberato l'abbattimento delle alberature, la perizia agronomica o relazione fitosanitaria e fitostatica sulle alberature in oggetto, oltre alle valutazioni tecniche e scientifiche a supporto di tale intervento. Rivolge richiesta di riesame per maturato silenzio rifiuto. L'istanza è stata ritenuta fondata e concessa.

2. L'istanza di riesame origina dal maturato silenzio rifiuto alla richiesta di accesso agli atti in materia ambientale formulata da una Onlus alla Regione Umbria senza che sia stata notificata al richiedente alcuna motivazione o proroga del termine. L'oggetto della richiesta è la documentazione a carattere ambientale formata per la stesura del Calendario Venatorio Regionale 2022-2023. L'istanza di riesame è stata accolta e al Servizio regionale interessato è stato chiesto di mettere a disposizione della Onlus quanto richiesto.

Richieste di riesame ad accessi documentali in materia di edilizia

1. La richiesta di riesame presentata al Difensore civico regionale, chiede di valutare la legittimità della mancata risposta da parte di un Comune umbro in ordine ad una richiesta di accesso presentata dall'istante e relativa alla acquisizione della documentazione tecnica del fabbricato di sua proprietà sito nel medesimo Comune. Il Difensore civico regionale, valutata legittima e fondata la richiesta di accesso agli atti proposta, esprime decisione confermativa del diritto di accesso dell'istante. Del resto, la motivazione addotta muove dalla necessità di effettuare interventi di ristrutturazione edilizia sull'immobile in oggetto: sussiste pertanto un interesse attuale all'acquisizione della documentazione che non può trovare opposizione alcuna, essendo il richiedente proprietario del fabbricato rispetto al quale ha richiesto la documentazione fuga ogni dubbio sul fatto che abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Richieste di riesame dichiarate accoglibili solo parzialmente

1. Il richiedente ha formulato richiesta di riesame in relazione al maturato silenzio rifiuto alla richiesta di accesso agli atti rivolta ad una Azienda Sanitaria locale relativamente ai fascicoli dei figli minori, rispetto ai quali esercita la responsabilità genitoriale. L'istanza di riesame è stata valutata parzialmente legittima in quanto l'istante ha già presentato ricorsi analoghi richiedenti la stessa documentazione in precedenti istanze, dichiarate tardive o non ammissibili, adducendo peraltro le medesime motivazioni.

Richieste di riesame ad accesso documentale civico generalizzato

1. La richiesta di riesame in oggetto, è stata presentata ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 14/3/2013, n. 33 caratterizzandosi come accesso civico generalizzato e origina da una richiesta di accesso agli atti rivolta ad un Comune della Regione Umbria. L'oggetto della richiesta riguarda:

- il "Disciplinare per il controllo delle aree di sosta" del contratto di convenzione di affidamento in concessione di alcuni parcheggi tra l'Amministrazione Comunale e l'Azienda affidataria del servizio, incluse eventuali successive variazioni;
- il numero e l'importo totale delle multe elevate dagli ausiliari del traffico in forza della su menzionata concessione nel periodo 2007-2021.

L'Amministrazione comunale interessata, dopo sollecito dell'istante al Responsabile per la Trasparenza ha risposto ma limitatamente alle richieste di cui al punto 1. Il Difensore civico, in considerazione dell'obbligo dei Comuni, per legge, di rendicontazione circa gli importi incassati dalle contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada e che, dunque, il Comune interessato già dispone dei dati richiesti, trattandosi di informazioni disponibili che perseguono finalità di trasparenza e di diritto all'informazione dei cittadini, come previsto dall'art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013, riconosce il diritto ad avere le suddette informazioni e di renderle disponibili.

AMBITI DI INTERVENTO

L'attività di difesa civica ha interessato ambiti diversi, dalle tematiche ambientali, ai trasporti e alle questioni legate alla sanità, ma un aspetto significativo è dato dall'aumento delle richieste di riesame sul diritto di accesso ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 241/1990, principalmente dirette verso le amministrazioni locali, che sono pervenute non più solo dai diretti interessati ma da legali da questi incaricati. Questo dato fa riflettere e porta a pensare come non sempre sia facile per il cittadino interfacciarsi direttamente con le Pubbliche Amministrazioni, forse per mero "difetto di comunicazione" tra amministrazione e cittadino in particolare quando l'informazione dell'utenza avviene con modalità poco semplici e comprensibili, soprattutto sul piano del linguaggio o degli strumenti utilizzati. In molte occasioni, è stato sufficiente aiutare il cittadino con informazioni e aiuti anche solo telefonici. Le risposte all'intervento del Difensore civico sono state sempre puntuali ed efficaci: in alcuni casi è stato come se il cittadino non riuscisse ad individuare da solo il giusto canale di comunicazione o i referenti degli uffici.


Un altro dato, unico peraltro in questi primi anni di attività della difesa civica, è rappresentato dall'aver ricevuto richieste e segnalazioni da parte di un detenuto al 41 bis della Casa di Reclusione di Spoleto, inviate per suo conto dalla Direzione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria della suddetta Casa di Reclusione. Ovviamente tutte le istanze pervenute sono state trasmesse per competenza diretta al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Umbria.

Anche le istanze pervenute all'Ufficio del Difensore civico inerenti problematiche che riguardano i tributi, sono state trasmesse al Garante per il Contribuente, Dott. Ludovico Principato, istituito presso l'Agenzia delle Entrate Umbria, con il quale sin dai primi mesi di attività si è instaurato un reciproco rapporto di fattiva collaborazione e che ringrazio.

Con la nomina del Garante regionale delle persone con disabilità, Avv. Massimo Rolla, avvenuta nel luglio 2022, le richieste pervenute a questo Ufficio sono state condivise e in febbraio 2023 si è

svolto un incontro tra i rappresentanti dei due Istituti stabilendo anche una fattiva collaborazione, della quale verrà reso conto nella prossima relazione dell'attività del 2023. Un altro dato significativo delle istanze ricevute, ha riguardato le questioni afferenti le materie ambientali, nuovo da quando è iniziata l'attività di difesa civica, a dimostrazione dell'attenzione e dell'importanza che il cittadino dimostra nei confronti di questo argomento. In ogni caso, si è registrata una buona disponibilità da parte degli Enti locali, regionali e agenzie regionali.

Figura



: Materie istanze pervenute

CONSIDERAZIONI FINALI

L'obiettivo primario e l'impegno principale del Difensore civico regionale, è quello di tutelare e favorire il dialogo e i rapporti con la Pubblica Amministrazione di tutti i cittadini, soprattutto quelli più fragili e deboli che, come è stato registrato in questi primi anni di attività, hanno dimostrato di avere maggiore difficoltà nel rapportarsi con le Pubbliche amministrazioni e, quindi, a vedere garantiti i propri diritti. L'istituzione da parte della Regione Umbria di figure di garanzia come quello della difesa civica, rappresenta un momento qualificante per la Regione stessa e per le Amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi di imparzialità e buona gestione alla base della *res publica*, in particolare dopo il lungo periodo interessato dalla pandemia e in un contesto internazionale di forte criticità.

Tutte le istanze pervenute al Difensore Civico, proprio per aiutare il processo di inclusione e contribuire alla formazione di una società più giusta, vengono accolte e affrontate con l'impegno necessario, perché ognuna di loro nasce da una esigenza, da un bisogno o, molto spesso, da un disagio: in alcuni casi è stato necessario svolgere una funzione mediatrice, in altri di portavoce, ma è impossibile non affermare che alcune sono sempre di inevitabile forte impatto emotivo.

Esiste una larga fascia di categorie deboli e fragili quali disoccupati, genitori divorziati, pensionati, malati, soggetti che non dispongono di strumenti tecnologici e informatici e che vivono in gravi situazioni di disagio sociale, che si rivolgono spesso al Difensore Civico regionale, non godendo più del servizio che era prima ricoperto dai Difensori Civici comunali. Rispetto a questi cittadini, il Difensore Civico regionale ha operato basandosi sul principio di corretta collaborazione istituzionale, interpretando il ruolo di mediatore, tra il cittadino e l'ente o i servizi locali, cercando, senza invadere ambiti che non gli appartengono, di avvicinare le parti invitandoli a trovare un luogo di incontro e di reciproca collaborazione per evitare contenziosi o per trovare soluzioni condivise.

APPENDICE

Allegato 1 **Costituzione della Repubblica Italiana**

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 97 I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Allegato 2 Legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 “Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45”

Allegato 3 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

Allegato 4 LEGGE 15 maggio 1997 , n. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Vigente al 21-4-2022

Allegato 5 Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco), “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”

Allegato 6 Legge 28 gennaio 1999, n. 17 “Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

ALLEGATO 2

Regione Umbria - LEGGE REGIONALE 27 novembre 2007, n. 30.

Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 52 Ed. Str. del 29/11/2007

Il Consiglio regionale ha approvato.

La Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto della legge

1. La Regione, in attuazione dell'art. 83 dello Statuto, definisce le funzioni del Difensore civico regionale, di seguito denominato Difensore civico, determina le modalità della sua nomina e ne disciplina il funzionamento.

Art. 2

Funzioni del Difensore civico.

1. Il Difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalità della presente legge, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei singoli e degli enti.
2. Il Difensore civico esercita le funzioni previste dalle leggi statali e regionali a garanzia del buon andamento, dell'imparzialità, della legalità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività amministrativa.
3. Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

Art. 3

Ambito dell'intervento.

1. Il Difensore civico interviene in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni, illegittimità o irregolarità riscontrati da parte di uffici o servizi:
 - a) dell'Amministrazione regionale;
 - b) degli enti, agenzie ed aziende speciali soggetti alla vigilanza e al controllo di gestione degli organi regionali;
 - c) delle Aziende Sanitarie regionali coordinandosi, per quanto concerne la tutela dei diritti dell'utente dei servizi sanitari e socio-assistenziali, con gli organismi eventualmente istituiti per analoghe finalità;
 - d) dei concessionari o gestori dei servizi pubblici regionali;
 - e) degli enti locali limitatamente all'esercizio delle funzioni conferite ed attribuite.
2. L'intervento del Difensore civico può riguardare anche le attività degli Enti locali nell'esercizio di funzioni proprie, in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari competenti.
3. Il Difensore civico può altresì segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all' art. 97 della Costituzione .
4. Nei casi di cui al comma 1 il Difensore civico interviene:
 - a) a richiesta di singoli interessati, enti, associazioni, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;
 - b) d'ufficio, in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza, nonché nei casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto il suo intervento.
5. Le istanze al Difensore civico possono essere presentate per iscritto o raccolte verbalmente presso i suoi uffici.
6. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le amministrazioni di cui all' art. 3, comma 1 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.
7. Il Difensore civico non può intervenire su richiesta dei Consiglieri regionali.

Art. 4

Intervento del Difensore civico.

1. Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare della fondatezza dell'istanza presentata, verificando in particolare sia i casi di mancata risposta, sia le motivazioni che le amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui all' articolo 3, comma 4, lettera a) .
2. Il Difensore civico, valutato il fondamento dell'istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, richiede agli uffici competenti delle amministrazioni o degli altri soggetti interessati tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari, intervenendo, ove ci sia un procedimento amministrativo, con le seguenti modalità:

a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell' art. 2 , commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;

b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento affinché, senza ulteriore ritardo, lo concluda, chiedendo copia degli atti adottati e il motivo del ritardo.

3. Trascorsi trenta giorni dall'ultimo intervento effettuato ai sensi dei precedenti commi, il Difensore civico può:

a) disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano necessari;

b) chiedere all'amministrazione di procedere con il responsabile del procedimento all'esame congiunto della pratica;

c) chiedere agli organi competenti la nomina di un commissario ad acta, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omissso illegittimamente;

d) prospettare situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa, formulando le proposte e i suggerimenti ritenuti opportuni.

4. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto della pratica è tenuto a presentarsi. Deve altresì fornire al Difensore civico, entro trenta giorni, le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti oppure motivare il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.

5. Il Difensore civico, qualora ne ravvisi l'opportunità, può convocare congiuntamente il presentatore dell'istanza e il responsabile del procedimento per tentare un'azione di mediazione.

6. Esaurita l'istruttoria il Difensore civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento o che comunque vi abbiano un interesse, nonché agli organi delle amministrazioni interessate, ai quali, ove ne ricorrano le condizioni, può chiedere l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del funzionario inadempiente.

7. Il provvedimento di archiviazione o di conclusione dell'azione disciplinare deve essere comunicato al Difensore civico entro 15 giorni. L'Amministrazione è comunque tenuta a rendere noti i motivi in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore civico.

8. Il Difensore civico dà notizia agli interessati dell'andamento e dell'esito del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono intraprendere.

9. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate secondo le leggi vigenti.

Art. 5

Segnalazioni.

1. Il Difensore civico che nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o disservizi comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa, ne riferisce all'amministrazione interessata, e compie gli atti inerenti alla sua qualità di pubblico ufficiale.

2. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria. Nel caso in cui il Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano comportare responsabilità contabile o amministrativa, li segnala alla Corte dei Conti.

Art. 6

Rete civica.

1. Il Difensore civico promuove lo scambio di informazioni e forme di collaborazione e di coordinamento con i Difensori civici dei Comuni e delle Province dell'Umbria.

2. Il Difensore civico intrattiene altresì rapporti di reciproca informazione e collaborazione con gli organismi di difesa civica di altre regioni, nonché con organismi attivi a livello nazionale ed internazionale e con il Mediatore europeo.

Art. 7 - *Relazioni e pubblicità dell'attività*

1. Il Difensore civico invia, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi o normativi che si ritengono necessari.

2. Il Presidente dell'Assemblea legislativa trasmette la relazione ai consiglieri regionali e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul portale istituzionale dell'Assemblea legislativa. L'Assemblea legislativa provvede a darne pubblicità anche avvalendosi di strumenti multimediali di informazione e comunicazione.

3. Il Difensore civico può anche inviare al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti. Anche in questo caso, le relazioni sono trasmesse ai consiglieri regionali.

Art. 8

Programmazione delle attività del Difensore civico.

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Difensore civico presenta al Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. Il Consiglio esamina ed approva il programma e in conformità ad esso determina i mezzi e le risorse da ascrivere nella previsione di spesa del bilancio, da porre a disposizione del Difensore civico.

Art. 9

Requisiti e cause ostative.

1. Può essere candidato alla carica di Difensore civico un cittadino italiano in possesso del diploma di laurea magistrale o di diploma di laurea del vecchio ordinamento e che abbia una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nel campo giuridico-amministrativo.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere documentati al momento della dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dal candidato.
3. Non sono eleggibili a Difensore civico:
 - a) i membri del Governo, i Presidenti e i componenti degli organi esecutivi di Regione, Provincia, Comunità montana e Unione di comuni, i Sindaci e gli Assessori comunali, i Presidenti dei consigli circoscrizionali, i direttori delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere, i direttori generali regionali e degli enti locali e delle agenzie ad essi collegate;
 - b) i componenti del Parlamento nazionale od europeo, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di Comunità montana e di Unione di comuni;
 - c) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
 - d) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
 - e) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all' articolo 3, comma 1 ed i funzionari degli Uffici territoriali del Governo;
 - f) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
4. Al fine di garantire l'indipendenza del ruolo del Difensore civico coloro che abbiano in precedenza ricoperto le cariche di cui al comma 3 possono essere eletti solo se siano decorsi due anni dall'intervenuta cessazione dalle cariche medesime.
5. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico di Difensore civico.

Art. 10

Nomina.

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, disposta dal Presidente del Consiglio regionale, di un avviso pubblico indicante:
 - a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all' art. 9 ;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia l'elenco delle candidature presentate ai sensi del comma 1 . La Commissione consiliare competente procede all'accertamento dei requisiti di cui all' art. 9, comma 1 e predispose una relazione per iscrivere l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.
- 2 bis. La Commissione consiliare, nella relazione di cui al comma 2, può segnalare all'Assemblea legislativa le candidature dalle quali emergano qualificazioni particolarmente attinenti alle funzioni del Difensore civico, anche per effetto dell'esercizio di simili funzioni presso amministrazioni locali.
3. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 11

Durata dell'incarico e revoca.

1. Il Difensore civico dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
2. Il Difensore civico è revocato per gravi violazioni di legge. Può essere altresì revocato per gravi e comprovati motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni a seguito di mozione di censura che deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 13

Sede, personale, strutture.

1. Il Difensore civico è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale.
2. Il Difensore civico può svolgere proprie funzioni anche in sedi decentrate, utilizzando le strutture periferiche della Regione, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e con la Giunta regionale.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Difensore civico si avvale di una struttura denominata Segreteria del Difensore civico, istituita dall'Ufficio di Presidenza con personale di ruolo del Consiglio regionale.
4. Il personale assegnato alla Segreteria del Difensore civico dipende funzionalmente dal Difensore civico.
5. I locali e le spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico sono a carico del Consiglio regionale.

Art. 13 bis

Trattamento economico

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico, per dodici mensilità all'anno, pari al venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spetta altresì il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14

Abrogazione.

1. Sono abrogate la legge regionale 30 novembre 1995, n. 45 (Riordino del Difensore civico regionale) nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 15

Norma transitoria.

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15 bis

Norma finanziaria

1. Per l'anno 2018, la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 bis, stimata in euro 11.000,00, è imputata nel bilancio regionale di previsione pluriennale a valere sugli stanziamenti per le spese di funzionamento dell'Assemblea legislativa iscritti alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo I "Spese correnti".
2. A decorrere dal 2019 la spesa annua, stimata in euro 26.000,00, è imputata per ciascuno degli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione pluriennale. Alla compensazione degli eventuali effetti eccedenti le previsioni di spesa di cui al comma 1 si provvede con legge di bilancio.

ALLEGATO 3

LEGGE 7 agosto 1990 , n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

CAPO V - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso).

1. Ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso; c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. ((2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza)).
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Art. 23. ((Ambito di applicazione del diritto di accesso))

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.

Art. 24 ((Esclusione dal diritto di accesso.))

- ((1. Il diritto di accesso e' escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

- a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
- b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
- d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
- e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)).

Art. 25. (Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al **difensore civico competente per ambito territoriale**, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale

richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonche' presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso.

Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni.

Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

((5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.))

5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).

Art. 26. (Obbligo di pubblicazione)

1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)). 2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, e' data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso. 3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ((e' composta da dieci membri)), dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, ((anche in quiescenza,)) su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, ((e uno scelto fra i professori di ruolo)) in materie giuridiche (...). E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. ((2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza)).

3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157. ((30)) ----- AGGIORNAMENTI (30) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 47-bis, comma 2) che "La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione".

ALLEGATO 4

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 2 Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.
4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3.
5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».

ALLEGATO 5

LEGGE 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

Art. 16 (Difensori civici delle regioni e delle province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, ((i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia)), le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

ALLEGATO 6

LEGGE 28 gennaio 1999, n. 17 *Integrazione e modifica della Legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*

Art. 1.

1. All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "6- bis. Agli studenti handicappati iscritti all'universita' sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonche' il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16".

2. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati e' consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. E' consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilita' di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato".

3. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Le universita', con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo"

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, ferme restando le risorse specificamente assegnate agli atenei fino alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche', a decorrere dall'anno 2000, mediante finalizzazione di apposita quota a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Difensore Civico Regionale
Avv. Marcello Pecorari

Palazzo Cesaroni, I Piano
Piazza Italia, 2
06121 Perugia
Tel. 075-5763215
mail: difensorecivico@alumbria.it
Pec: difensorecivico@pec.alumbria.it
Web: <http://consiglio.regione.umbria.it/difensore-civico-regionale>

Dirigente: Dott.ssa Simonetta Silvestri
Struttura di supporto: Dott.ssa Patrizia Calabresi

Grafica: Mauro Gambuli